Mooney S.p.A.
Via Privata Nino Bonnet 6/A
20154 Milano
www.mooneygroup.it

CONDIZIONI DEI SERVIZI ACCESSORI CARTA PREPAGATA VR46

Rev. N. 2 del 01/06/2025

Con l'attivazione della Carta VR46, il Cliente entra a far parte del Programma Carte Prepagate e acquista conseguentemente il diritto di accedere ai Servizi Accessori elencati nel presente documento secondo i termini e condizioni e le modalità descritte nel seguente documento.

Condizioni del Servizio di assistenza e protezione acquisti Mapfre Asistencia
Nel seguito sono riportate le Condizioni Contrattuali per l'Assicurato relative al servizio fornito da Mapfre Asistencia S.A. L'attivazione del servizio è automatica e gratuita ed è subordinata all'attivazione della carta VR46 a seguito del completamento con esito positivo delle verifiche da parte di Mooney come definito agli art. 2.3 (per richieste tramite i Punti Vendita Mooney) e 2.4 (per richieste tramite App Mooney) dei Termini e Condizioni Carta VR46, nonchè nella sezione "QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA" nelle Condizioni Contrattuali per l'Assicurato.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO
POLIZZA ASSISTENZA N. COR05R18MAS1000149

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione; ovvero il titolare della Carta residente in Italia. Le prestazioni di "ASSISTENZA ALLA PERSONA" si intendono estese anche al nucleo familiare dell'Assicurato purché convivente e risultante dallo stato di famiglia.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.
Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di un evento fortuito, erogate da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.
Carta: la carta prepagata VR46 oppure la carta Mooney emesse dal Contraente a favore dell'Assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione; in particolare, Mooney S.p.A., con sede legale in Via Privata Nino Bonnet 6/A – 20154 Milano, P. Iva 06529501006, che sottoscrive l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi.
Contratto Carta: il contratto relativo all'utilizzo della Carta, intercorrente tra l'Assicurato e Mooney S.p.A., a fronte della adesione al quale è previsto da parte di Mooney S.p.A. l'omaggio della copertura assicurativa di cui alla presente Assicurazione.
Estero: tutti i Paesi indicati nella Carta Verde, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino relativamente alle prestazioni di "ASSISTENZA STRADALE"; tutto il mondo, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, relativamente alle prestazioni di "ASSISTENZA ALLA PERSONA" e "PROTEZIONE CARTA".
Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto Aggravato: il reato di Furto commesso in forma aggravata con le modalità previste dagli articoli 624 bis o 625 del Codice Penale, a titolo esemplificativo e non esaustivo con strappo, con violenza sulle cose o con un qualsiasi mezzo fraudolento, con destrezza.
Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, ivi comprese componenti elettriche o elettroniche dello stesso, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.
Incidente Stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato ovvero ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.
Indennizzo: la somma corrisposta dall' Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all'Assicurato obiettivamente constatabili.
Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
Malattia: ogni improvvisa alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: somma, espressa in giorni o in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.
MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste dall'Assicurazione.

Veicolo: ciclomotore, motociclo o autovettura di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 quintali con targa italiana ed immatricolati in Italia, utilizzati dall'Assicurato al momento del Sinistro.
Viaggio: qualunque spostamento verso una località ad oltre 50 chilometri dal comune di residenza dell'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione – Tipologie di coperture assicurative

- ***Per la copertura Assistenza stradale e alla persona***

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale e alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

a) erogare le prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa;

b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'Assistenza;

c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici;

d) garantire che nell'erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

- ***Per la copertura Protezione Carta***

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti, connessi all'utilizzo della Carta, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

Art. 2 – Prestazioni

A) <u>ASSISTENZA STRADALE</u>

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 7 della Sezione "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, a seconda della copertura assicurativa attivata e alle condizioni e con i limiti indicati.

Ognuna delle seguenti prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

1. <u>Soccorso stradale</u>

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

1) Guasto;

2) Incidente Stradale;

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il Massimale di Euro 200,00 per Sinistro.

Sono ricomprese nel Massimale le spese per il recupero del Veicolo, nel caso in cui il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; **sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate), quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.**

Sono a carico dell'Assicurato:

- il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o Guasti subiti dal Veicolo, ed ogni altra spesa di riparazione;

- l'eventuale eccedenza di costo rispetto al Massimale per il traino sino ad una diversa officina indicata e richiesta dall'Assicurato;

- le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo.

La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'Incidente stradale, al di fuori della rete stradale pubblica (nazionale, regionale e/o comunale) o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

2. Spese d'albergo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto il Veicolo resti immobilizzato e comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **entro il Massimale di Euro 310 per annualità di copertura assicurativa e per tutte le persone coinvolte.**

3. Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del Viaggio

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato:

a) all'Estero e debba essere rimpatriato o riparato sul posto in base alle condizioni del punto 6 "Rimpatrio del Veicolo" oppure in caso di Furto;
b) in Italia per la riparazione sul posto che richiede oltre 24 ore in seguito a Guasto o Incidente Stradale oppure in caso di Furto;

la Struttura Organizzativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alternativamente:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
- oppure un'autovettura (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura), adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato e **per un massimo di 2 giorni**;

per il trasferimento dal luogo dell'immobilizzo al luogo di destinazione o alla residenza in Italia.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo dei biglietti o dell'autovettura a noleggio **entro il Massimale di Euro 780,00 per Sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte**.

La Struttura Organizzativa inoltre metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo del biglietto **entro il Massimale di Euro 210,00 per Sinistro**.

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;**
- **la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;**
- **i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.**

4. Anticipo di spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio, Malattia, Guasto, Incidente Stradale, Furto del bagaglio o del denaro, Rapina, debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il relativo importo **entro il Massimale di Euro 260,00 per Sinistro**.

La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto e la causa che ha determinato l'esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata **entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso**. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

5. <u>Autovettura in sostituzione</u>

La Prestazione è operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Qualora il Veicolo, a seguito dell'erogazione del traino previsto nella prestazione di cui al punto 1. "Soccorso stradale" in conseguenza a Guasto o Incidente Stradale, resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, adibita ad uso privato, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per la durata massima sotto indicata.

Per manodopera s'intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione quindi, tra l'altro, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
La prestazione è altresì operante in caso di Furto, purché regolarmente denunciato alle Autorità competenti.
L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo dell'autovettura in sostituzione **per la durata massima di 3 giorni consecutivi per Sinistro.**

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici della casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte o rimorchio;**
- **demolizione del Veicolo.**

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;**
- **la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;**
- **i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.**

6. <u>Rimpatrio del Veicolo</u>

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Veicolo:

- in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione superiore o uguale a 7 giorni di effettiva lavorazione certificata, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice,

- oppure, in caso di Furto, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese in cui si è verificato il Sinistro e risulti in condizioni tali da non poter circolare regolarmente,

la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo concordato con l'Assicurato stesso in Italia.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di custodia del Veicolo **entro il Massimale di 45 giorni**, le spese di trasporto **entro il Massimale di Euro 780,00 per Sinistro e, complessivamente, fino all'ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto**. Gli eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dell'Assicurato.

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- **l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali;**
- **le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori eventualmente rubati.**

La prestazione non è operante:

- **se l'entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio;**
- **quando, in caso di Furto, non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità competenti;**

- **quando, in caso di Furto, il Veicolo sia stato ritrovato in Paese diverso rispetto a quello in cui sia stato commesso il reato.**

7. Recupero del Veicolo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'Estero.

Qualora, il Veicolo sia stato ritrovato a seguito di Furto nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato e risulti in condizioni tali da poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa alternativamente:

- metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo fino al domicilio in Italia dell'Assicurato
- oppure metterà a disposizione dell'Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe di sola andata per consentirgli il recupero del Veicolo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese dell'autista o il costo del biglietto aereo o ferroviario.

Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi, i mezzi di trasporto (autostrade, traghetti) ecc..

8. Invio di parti di ricambio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'Estero.

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione da parte dell'Assicurato dell'impossibilità di reperirle, ad inviarle all'Assicurato con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare**.**

Al rientro dal Viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l'Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell'Assicuratore.

La prestazione viene erogata **a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia e che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.**

9. Anticipo di cauzione penale

Qualora, a seguito di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato non possa provvedere direttamente al pagamento della cauzione penale fissata dalle Autorità straniere, la Struttura Organizzativa verserà per conto dell'Assicurato, a titolo di anticipo, il relativo importo **entro il Massimale complessivo di Euro 2.600,00 per Sinistro**.

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato**.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

10. Segnalazione di un legale

Qualora a seguito di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, necessitasse dell'assistenza di un legale, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dello stesso.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi dell'onorario del legale e ogni altra spesa legale.

B) ASSISTENZA ALLA PERSONA

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 7 della Sezione "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, a seconda della copertura assicurativa attivata e alle condizioni e con i limiti indicati.

Ognuna delle seguenti prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

1. Consulenza telefonica medica generica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di far valutare le proprie condizioni di salute e di ricevere consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, potrà chiamare la Struttura Organizzativa che metterà in contatto l'Assicurato con uno dei medici convenzionati, al fine di ricevere una consulenza medica generica telefonica.

Tale consulto non costituisce diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'Assicurato.

2. Consulenza telefonica cardiologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di far valutare le proprie condizioni di salute e di ricevere consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, potrà chiamare la Struttura Organizzativa che metterà in contatto l'Assicurato con uno dei cardiologi convenzionati, al fine di ricevere una consulenza cardiologica telefonica.

Tale consulto non costituisce diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'Assicurato.

3. Consulenza telefonica pediatrica generica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia di un proprio familiare minore di anni 16, necessiti di far valutare le sue condizioni di salute e di ricevere consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, potrà chiamare la Struttura Organizzativa, che metterà in contatto l'Assicurato con un pediatra, al fine di ricevere una consulenza pediatrica telefonica.

Tale consulto non costituisce diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'Assicurato.

4. Consulenza telefonica ginecologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di far valutare le proprie condizioni di salute e di ricevere le prime indicazioni utili, potrà chiamare la Struttura Organizzativa, che metterà in contatto l'Assicurato con uno dei ginecologi convenzionati, al fine di ricevere una consulenza ginecologica telefonica.

Tale consulto non costituisce diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'Assicurato.

5. Consulto tra specialisti

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia ed in base alla valutazione del proprio medico specialista, necessiti di un ulteriore consulto, la Struttura Organizzativa, dopo aver fatto esaminare il caso clinico dai propri medici specialisti convenzionati, organizzerà un contatto tra uno o più di questi e il medico specialista dell'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese **entro il Massimale di Euro 170,00 per Sinistro**.

6. Segnalazione di un medico specialista

Qualora l'Assicurato, successivamente all'erogazione della prestazione di cui al punto 5. "Consulto tra specialisti", debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa provvederà a segnalargli un medico specialista in Italia o all'Estero.

7. Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato, dopo aver usufruito delle prestazioni di cui al punto 5. "Consulto tra specialisti" e di cui al punto 6. "Segnalazione di un medico specialista", necessiti di sottoporre la propria cartella clinica all'esame di uno specialista straniero, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione della stessa.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

8. Informazioni ai familiari

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'erogazione delle prestazioni di cui al punto 5. "Consulto tra specialisti" e di cui al punto 6. "Segnalazione di un medico specialista", sia ricoverato presso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire informazioni relative alle condizioni di salute dell'Assicurato, ai familiari che le richiedano, previa autorizzazione sottoscritta dall'Assicurato.

9. Invio di un medico in Viaggio

Qualora l'Assicurato, in seguito a Infortunio o Malattia occorsi in Viaggio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi in Italia, oppure 24 ore su 24 all'Estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati qualora l'Assicurato si trovi in Italia, o si adopererà per reperirne uno all'Estero, compatibilmente con le disponibilità locali.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici così individuati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nell'Istituto di cura più vicino mediante mezzo di soccorso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

10. Consegna medicinali urgenti a domicilio

La prestazione è operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante e necessiti di medicinali urgenti risultanti da prescrizione medica, la Struttura Organizzativa provvederà a:

- ritirare presso l'Assicurato la prescrizione medica e il denaro per l'acquisto dei medicinali;
- acquistare e consegnare all'Assicurato i medicinali prescritti.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di ritiro e consegna.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.

11. Invio di un infermiere a domicilio

La prestazione è operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Qualora l'Assicurato, nei 7 giorni successivi alle dimissioni da un Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento ed invio a domicilio.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese **entro il Massimale di Euro 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi per Sinistro**.

12. Trasporto in ambulanza

La prestazione è operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Qualora l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a causa di Infortunio o Malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza fino al domicilio o presso altro Istituto di cura, oppure dal proprio domicilio verso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa invierà un'autoambulanza.

La prestazione è erogata **a condizione che l'Assicurato sia in possesso di una specifica richiesta scritta del medico curante che indichi le ragioni del trasporto in autoambulanza**.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno) per Sinistro.**

In ogni caso la prestazione non sostituisce i servizi pubblici di emergenza e/o soccorsi nazionali.

13. Invio medicinali all'Estero

La prestazione è operante solo all'Estero

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi in Viaggio, necessiti urgentemente, secondo parere del medico curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia e, a giudizio dei medici convenzionati, quelle reperibili in loco non fossero equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarle all'Assicurato con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.

L'Assicurato dovrà specificare alla Struttura Organizzativa: nome del medicinale, modalità di somministrazione (ad es. pillole, fiale, etc.) ed eventualmente la casa farmaceutica produttrice.

La prestazione non potrà in alcun caso essere concessa in relazione a un trattamento a lungo termine che richieda consegne regolari.

Sono inoltre **esclusi dalla consegna i farmaci in classe A, ritenuti essenziali (salvavita) e classe H che per caratteristiche farmacologiche, o per innovatività o per altri motivi di sicurezza, non possono essere utilizzati al di fuori degli Istituti di Cura**.

C) "PROTEZIONE CARTA"

Ognuna delle seguenti prestazioni potrà essere richiesta più volte nel corso dell'annualità di copertura assicurativa, fermi restando i limiti di Indennizzo previsti.

1. Protezione acquisti

In caso di Rapina o danno accidentale dei beni pagati interamente con la Carta, avvenuti entro 60 giorni dalla data di acquisto dei beni, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato:

a) in caso di Rapina: il prezzo di acquisto dei beni acquistati;
b) in caso di danno accidentale: le spese di riparazione dei beni acquistati oppure il prezzo di acquisto dei beni

acquistati se gli stessi non sono riparabili o se le spese di riparazione sono pari o superiori al prezzo degli stessi.

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo entro il Massimale di Euro 300,00 per annualità di copertura assicurativa.

2. <u>Protezione Furto e Rapina</u>

In caso di Rapina o Furto Aggravato del denaro contante prelevato presso uno sportello automatico mediante l'utilizzo della Carta e a condizione che l'evento sia avvenuto entro 2 ore dal prelievo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato l'importo sottratto.

La prestazione è esclusa nel caso in cui:

- **l'Assicurato o terzi abbiano fatto uso improprio della Carta;**
- **la Rapina o il Furto Aggravato siano stati commessi nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro contante e consegnarlo a terzi;**
- **la Rapina o il Furto Aggravato di denaro contante siano stati effettuati presso uno sportello automatico che sia stato manomesso**.

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo entro il Massimale di Euro 300,00 per annualità di copertura assicurativa.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca, totalmente o parzialmente, di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione o usufruisca di servizi corrispondenti alle prestazioni previste dall'Assicurazione senza preventivo contatto e richiesta alla Struttura Organizzativa o comunque non autorizzate da questa, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 4 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

a) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;

b) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;

c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;

d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;

e) rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;

f) circostanze eccezionali di entità e gravità tali da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste dall'Assicurazione.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

g) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni

commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

h) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 5 – Esclusioni specifiche

Oltre alle esclusioni relative alle singole prestazioni indicate all'art. 2 della Sezione "CHE COSA È ASSICURATO"**:**

A) per la copertura "ASSISTENZA STRADALE"

la copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o grave imprudenza o condotta temeraria;
b) violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
c) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
e) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) frode o possesso illegale del Veicolo;
g) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
h) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
i) mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo;
j) mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei Veicoli e l'assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
k) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
l) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
m) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Inoltre, non sono coperti dall'Assicurazione:

n) il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo;
o) i veicoli adibiti ad uso o trasporto pubblico (ad esempio taxi), a scopo di noleggio (con o senza conducente) a breve o medio termine, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere, ecc.

È escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Sinistro, ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

B) per la copertura "ASSISTENZA ALLA PERSONA"

la copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

a) trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche;
b) uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, dolo o colpa grave dell'Assicurato;
c) coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
d) espianto e/o trapianto di organi;
e) virus da immunodeficienza umana (HIV), sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), Malattie sessualmente trasmissibili e relative complicanze o Malattie connesse;
f) Malattie mentali e Malattie nervose;
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;

h) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
i) Malattie insorte prima della decorrenza della Polizza e già conosciute dall'Assicurato (Malattie preesistenti);
j) dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale egli si trova ricoverato.

C) per la copertura "PROTEZIONE CARTA"

la copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

a) perdita di possesso di beni senza alcuna prova di un atto illecito;
b) danni, perdite o Furti dovuti al normale corso del gioco o del consumo. Perdite, danni e Furti derivanti da o dovuti a: normale usura, uso improprio, frode, deterioramento graduale e/o abuso;
c) danni causati da difetti nascosti, difetti di fabbricazione o guasti meccanici o elettrici dei beni assicurati;
d) danni causati da un processo di pulizia, tintura, riparazione o restauro;
e) Furto o danni ai beni assicurati durante il trasporto, il trasferimento o il viaggio da parte del venditore o dei suoi responsabili;
f) danni o Rapine a travellers cheques, biglietti di qualsiasi tipo, strumenti negoziabili, lingotti, monete rare o preziose, beni filatelici e numismatici, contanti o equivalenti, moneta circolante, passaporti, documenti;
g) danni o Furti a veicoli a motore (inclusi ma non limitati ad aerei, automobili e motociclette) o ai loro motori, attrezzature e accessori (inclusi ma non limitati ai dispositivi di comunicazione destinati esclusivamente all'uso nel veicolo);
h) danni o Furti a piante viventi, animali, articoli consumabili e deperibili;
i) Rapina o danneggiamento di gioielli contenuti nel bagaglio, a meno che non siano portati a mano dal titolare della Carta, sotto la supervisione personale del titolare della Carta o la supervisione del compagno di viaggio del titolare che risulti essere qualcuno precedentemente conosciuto dal titolare della Carta;
j) beni immobili, oggetti strutturali destinati alla conservazione, al trasporto, all'esposizione o all'abitazione;
k) danni causati da parassiti;
l) garanzie sul prodotto (per esempio, rottura del vetro) o articoli "soddisfatti o rimborsati";
m) oggetti acquistati per rivendita, uso professionale o commerciale;
n) servizi professionali (inclusi, ma non limitati all'esecuzione o alla prestazione di lavoro o manutenzione; riparazione o installazione di prodotti, beni o proprietà; o consulenza professionale di qualsiasi tipo, inclusi, ma non limitati a informazioni/servizi o consigli ottenuti da qualsiasi linea di assistenza o supporto);
o) articoli immagazzinati in un cantiere di costruzione di una nuova casa;
p) articoli in leasing o presi in prestito, per i quali il titolare della Carta sarà ritenuto responsabile;
q) danni o perdite, comprese le lesioni personali, conseguenti a danni alla proprietà oppure danni punitivi, spese legali e onorari degli avvocati;
r) oggetti smarriti, rubati, danneggiati o erroneamente consegnati mentre sono sotto la cura e il controllo di una terza parte o di un vettore comune (inclusi, ma non solo, le compagnie aeree, il servizio postale o altri servizi di consegna);
s) Rapina di automobili, a meno che non si tratti di un'auto chiusa a chiave con segni visibili di effrazione e sia stata presentata una denuncia alle Autorità Competenti;
t) oggetti usati, ricostruiti o rigenerati;
u) contanti o loro equivalente, se non espressamente previsto nella prestazione;
v) beni di seconda mano;
w) prodotti acquistati tramite siti web di aste;
x) animali o merci deperibili;
y) acquisti effettuati a un fornitore in un altro paese o attraverso una pagina web con sede in un altro paese;
z) prodotti per i quali è necessario che l'Assicurato li riceva e ai fini dell'accettazione, ne confermi la ricezione lo stato appropriato e la conformità;
aa) spese di consegna e spedizione, di dogana e/o tasse;
bb) prodotti per i quali deve ancora essere pagata una parte del prezzo;
cc) difetti intrinseci del prodotto.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione territoriale
Ferme restando le limitazioni territoriali previste all'interno di ciascuna prestazione, le coperture assicurative operano per gli eventi che si sono verificati in tutto il mondo, esclusivamente se l'Assicurato vi si trovi transitoriamente e per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità per la richiesta di Assistenza – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa immediatamente e comunque entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri:

dall'Italia
800 136704

dall'Estero
+39 015 2559518

La Struttura Organizzativa sarà in funzione:

- **24 ore su 24, 365 giorni all'anno** per le coperture assicurativa "ASSISTENZA STRADALE" e "ASSISTENZA ALLA PERSONA" di cui all'art. 2, lett. A) e B) della Sezione "CHE COSA E' ASSICURATO";
- **dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi,** per la copertura assicurativa "PROTEZIONE CARTA" di cui all'art. 2 lett. C) della Sezione "CHE COSA E' ASSICURATO".

L'Assicurato dovrà essere in possesso della documentazione richiesta dalle singole prestazioni descritte all'art. 2 della Sezione "CHE COSA E' ASSICURATO". In ogni caso:

A) per la copertura assicurativa "ASSISTENZA STRADALE" l'Assicurato dovrà comunicare:

- **numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;**
- **dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;**
- **indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;**
- **descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;**
- **prestazioni richieste;**
- **recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza;**

B) per la copertura assicurativa "ASSISTENZA ALLA PERSONA" l'Assicurato dovrà comunicare:

- **dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;**
- **indirizzo del luogo in cui si trova l'Assicurato;**
- **ogni notizia utile per l'Assistenza;**
- **prestazioni richieste;**
- **recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.**

C) per la copertura assicurativa "PROTEZIONE CARTA" l'Assicurato dovrà fornire:

1. Protezione acquisti

a) in caso di Rapina:
- **denuncia presentata alle Autorità competenti riportante il luogo dell'evento, la data e l'ora dell'evento, la descrizione del/i bene/i rubato/i;**
- **scontrino o fattura di acquisto (con data e prezzo) del bene e ricevuta comprovante che il bene sia stato acquistato con la Carta;**

b) in caso di danno accidentale:

- **scontrino o fattura originale di acquisto (con data e prezzo) del bene e ricevuta comprovante che il bene sia stato acquistato con la Carta;**
- **preventivo di riparazione o fattura di riparazione del bene che indichi la natura del danno e certifichi che il bene non sia riparabile o che le spese di riparazione raggiungano o superino il prezzo d'acquisto.**

2. <u>Protezione Furto e Rapina</u>

- **denuncia presentata alle Autorità competenti riportante il luogo, la data e l'ora dell'evento e importo sottratto;**
- **ricevuta dell'operazione di prelievo presso lo sportello automatico riportante i seguenti dati: numero della Carta, data e ora del prelievo, numero identificativo dello sportello automatico ed importo prelevato.**

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della Sezione "DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

La documentazione richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e del conseguente pagamento dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata dall'Assicurato, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 8 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che pertanto nulla deve corrispondere all'Assicuratore a titolo di Premio.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative

La copertura assicurativa per ciascun Assicurato decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Inserimento/Esclusione, che corrisponde alla data di attivazione o di rinnovo della Carta a seguito del completamento con esito positivo delle verifiche documentali da parte del Contraente** ed è a condizione del pagamento del relativo Premio, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto e sempreché il nominativo dell'Assicurato sia stato comunicato dal Contraente a MAPFRE ASISTENCIA.

La copertura assicurativa:

a) ha una durata pari a 12 mesi;

b) non si rinnova alla scadenza.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto Carta tra il Contraente e l'Assicurato:

- la copertura assicurativa "PROTEZIONE CARTA" di cui all'art. 2 lett. C) della Sezione "CHE COSA E' ASSICURATO" cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto;

- le coperture assicurative "ASSISTENZA STRADALE" e "ASSISTENZA ALLA PERSONA" di cui all'art. 2 lett. A) e B) della Sezione "CHE COSA È ASSICURATO" proseguiranno fino alla scadenza naturale indicata alla precedente lett. a).

In caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto di Assicurazione collettiva tra il Contraente e l'Assicuratore, le coperture assicurative "PROTEZIONE CARTA", "ASSISTENZA STRADALE" e "ASSISTENZA ALLA PERSONA" di cui all'art. 2 lett. A), B) e C) della Sezione "CHE COSA È ASSICURATO", proseguiranno fino alla scadenza naturale indicata alla precedente lett. a).

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 10 – Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui
L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", eventuali comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)
Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it
Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo assistenza@mawdy.com

Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo bo.assistenza@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione o della richiesta di Assistenza.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 12– Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 13 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3

giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'Assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 15 – Cessione dei diritti
L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 16 – Prescrizione
I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione **si prescrivono entro il termine di 2 anni** dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 18 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 19 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario assicurativo Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance; con sede in Via Calindri, 6 – 20143 Milano, Partita IVA 11274970158, iscritto alla Sezione B – Broker del RUI al n. B000117871.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

Art. 20 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela dei Consumatori – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'Ivass www.ivass.it o sul sito www.mawdy.italla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "*Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones*" *(DGSFP)* (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	**Potenziali clienti** • 24 mesi **Clienti** • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. **Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)** • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.

	I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.